

ord. n° 44 inl.



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO
DI CALTANISSETTA**

IL PRESIDENTE

-Visti il Decreto Legge in data 23.02.2020 n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e il Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23.02.2020 *"Disposizione attuativa del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicati nella G.U. 23 gennaio 2020 n. 45 edizione straordinaria;

-Vista la circolare del Ministero della Salute che ha diffuso le linee guida per la condotta degli operatori che, per ragioni professionali, si trovano a contatto con il pubblico e le precauzioni da adottare nei luoghi di lavoro in relazione all'epidemia da Coronavirus (COVID-19), dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, che ha avuto origine nella Repubblica Popolare Cinese;

-Viste le Circolari del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia in data 23.2.2020 n. Prot. 37654.U e le successive, da ultimo la Circolare del 27.2.2020 n Prot. 0041066.U, con le quali si impartiscono le indicazioni per gli Uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus;

-Visto il decreto del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta e del Procuratore Generale del 26.2.2020 contenente ulteriori indicazioni precauzionali;

-Visto il decreto del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta e del Procuratore Generale, sottoscritto da tutti i capi degli Uffici del distretto di Caltanissetta, datato 28.2.2020 e comunicato a tutto il personale togato e amministrativo del Tribunale di sorveglianza;

-Considerato che, nell'ultima Circolare ministeriale citata, viene ulteriormente ribadito quanto già contenuto nel decreto-legge n. 6/2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, ovvero che *"i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'art. 1 comma 1 del citato decreto – legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi*

dell'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro” ;

-Rilevato che, da tutte le citate fonti, emerge innanzitutto che la prima tutela dei lavoratori, anche all'interno degli Uffici giudiziari, è nella condotta individuale aderente alle regole impartite nelle citate circolari e nella necessità di richiamare il personale amministrativo e i magistrati all'osservanza delle misure di prevenzione della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, con dovere di rivolgersi all'ASP di Caltanissetta contattando, eventualmente, il seguente numero locale: 0934.506505, ovvero il numero verde 800458787;

-Considerato che già in data 25.2.2020 questo Presidente ha disposto per le vie brevi, attesa l'urgenza di provvedere, la comunicazione a tutto il personale amministrativo e ai Magistrati del DECALOGO predisposto dal MINISTERO DELLA SALUTE e dall'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', l'affissione del DECALOGO nella bacheca del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza e su tutte le porte delle cancellerie, della sala per gli Avvocati, nonché nei luoghi strategici di facile visibilità da parte dell'utenza esterna, oltre che interna, dell'Ufficio e la pubblicazione dello stesso nel sito WEB del Tribunale di sorveglianza;

- Rilevato che allo stato, salvo diverse e successive determinazioni, non sono temporaneamente impediti a comparire in udienza tutte le "persone" provenienti dal PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA E LIGURIA e che, pertanto, nel caso in cui condannati, avvocati, periti, consulenti o altri ausiliari del giudice comunicano tramite pec alla cancelleria di essere soggetti all'obbligo imposto dall'Autorità territorialmente competente di *"rimanere in quarantena presso il domicilio"* e chiedano espressamente un rinvio del procedimento, lo si potrà concedere secondo il prudente apprezzamento dei Magistrati e del Tribunale di sorveglianza;

- Considerato che ad oggi non sono stati assunti dalle autorità competenti provvedimenti di chiusura degli uffici giudiziari in Sicilia, per cui l'attività giudiziaria sarà svolta con le precauzioni di igiene e profilassi individuate ed impartite ai Magistrati e al personale amministrativo, pubblicizzate anche nel sito web del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta;

- Visto il provvedimento in data 22.02.2020 del Ministero della Giustizia - Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - che sospende con effetto immediato *"fino a nuova disposizione le traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Bologna e Firenze"*, con la conseguenza che,

salvo rinuncia a comparire in udienza espressa dal detenuto interessato, si deve disporre il rinvio per legittimo impedimento o l'uso della videoconferenza;

-Vista la Circolare ministeriale del 27.2.2020 con la quale vengono indicate ulteriori misure precauzionali che vanno ad aggiungersi alle precedenti già impartite, segnatamente, in ordine alla necessità di evitare, nei locali frequentati da personale esterno, il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente areazione degli stessi.

Tanto premesso, fermo restando il rinvio d'ufficio nei casi di legittimo impedimento delle parti processuali e dei loro difensori di fiducia residenti o dimoranti nei Comuni ricadenti nella c.d. **zona rossa** o nei Comuni che, eventualmente, dovessero essere in futuro compresi in tale categoria, con divieto di allontanamento di tutti gli individui ivi presenti

DISPONE

fino a nuova disposizione del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia circa la sospensione delle traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di TORINO, MILANO, BOLOGNA e FIRENZE, che è necessario ordinare il rinvio per legittimo impedimento delle udienze monocratiche e collegiali dei detenuti ivi ristretti, salvo rinuncia a comparire in udienza espressa da ciascun condannato, non potendosi far uso del sistema di videoconferenza, poiché il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ne è, ad oggi, ancora sfornito, nonostante i continui solleciti agli organi competenti;

secondo il prudente apprezzamento dei Magistrati, che si possono rinviare le udienze a seguito di richiesta diretta alle cancellerie del Tribunale di sorveglianza a mezzo pec dai difensori o anche a mezzo e-mail (uffserv.caltanissetta@giustizia.it) dalle parti che hanno diritto a partecipare personalmente, dai periti o ausiliari del giudice che devono comparire in udienza, i quali dichiarino nell'istanza di trovarsi in "quarantena" in Sicilia o altrove su disposizione delle autorità sanitarie territorialmente competenti;

l'uso costante e adeguato alle necessità di gel disinfettante da parte del personale amministrativo durante la permanenza in ufficio, nonché da parte dei giudici togati ed onorari, questi ultimi nei giorni di udienza;

nei giorni di udienza, la compresenza, nella sala in uso agli avvocati, di un numero massimo di 6 persone da individuarsi tra coloro che sono interessati, di volta in volta, alla trattazione dei

procedimenti (difensori e condannati liberi), con obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro 1,5 l'uno dall'altro;

sarà garantito l'avvicendamento degli interessati nella sala avvocati, dall'addetto al servizio di chiamata di udienza che avrà cura di evitare assembramenti;

relativamente ai condannati detenuti, si rinvia alle disposizioni contenute nell'apposito decreto in pari data;

il pubblico, sia nei giorni di udienza, sia negli altri giorni lavorativi, non potrà sostare nel corridoio nell'Ufficio, ma dovrà limitarsi ad entrare nelle cancellerie per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività professionale (deposito di istanza, richiesta di copie di atti ecc...), ovvero per acquisire le informazioni di cui si ha bisogno, con obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro 1,5 con le altre persone presenti e con il personale di cancelleria.

SI INVITA

la classe forense e tutti gli interessati ai procedimenti di sorveglianza ad utilizzare, quanto più possibile, lo strumento della pec per l'inoltro delle istanze (uffserv.caltanissetta@giustiziacert.it) o la modulistica estraibile dal sito del Tribunale di sorveglianza ed evitare l'accesso personale all'Ufficio (www.tribunalesorveglianza.caltanissetta.it).

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento ai giudici togati ed onorari e a tutto il personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Caltanissetta;

la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione news del sito web del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Caltanissetta, 29 febbraio 2020.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza

Renata Fulvia Giunta

